

38. APICOLTURA

A) INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

V. la voce “Imprenditore agricolo”.

B) REQUISITI “STRUTTURALI” DELLA SOCIETÀ AVENTE COME OGGETTO L’ATTIVITÀ IN ESAME

Trattandosi di un’impresa agricola, v. più ampiamente la voce “Imprenditore agricolo”. Per la costituzione di un’impresa agricola in forma societaria non risultano sussistere condizioni “strutturali” (che non potrebbero cioè venire ad esistenza successivamente senza una modifica dell’atto costitutivo), salvo che gli interessati intendano ottenere lo *status* fiscale/amministrativo di “società agricola” (non IAP e non di coltivazione diretta) di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, oppure di “società agricola di coltivazione diretta”, oppure ancora di “società IAP (imprenditore agricolo professionale)”, su cui v. le relative voci, o salvo che gli interessati intendano costituire una società semplice.

Più precisamente:

Tipo sociale: è possibile costituire un’impresa agricola in forma societaria adottando qualunque tipo sociale (compreso quello della società semplice, se l’oggetto sociale non comprende attività commerciali diverse da quelle “connesse” ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c.).

Oggetto sociale: l’oggetto sociale, come detto, deve essere esclusivo, o comunque non deve comprendere attività commerciali diverse da quelle “connesse” ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c., soltanto se si intende costituire una società semplice.

FORMULA

Art. ... - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- conduzione zootecnica delle api di cui alla L. 24 dicembre 2004, n. 313, e quindi detenzione e conduzione di alveari, anche non correlate alla gestione del terreno.



01.49.30 (*apicoltura e produzione di miele e cera d’api*)

39. APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE) - TRASPORTO DI RIFIUTI DI

V. la voce “Raccolta e trasporto di rifiuti”.

40. ARBITRATO

A) INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'attività di arbitro può essere svolta solo da persone fisiche: è dunque possibile costituire soltanto società “di mezzi” o “di servizi” per lo svolgimento di tale attività

L'attività di arbitro può essere svolta solo da persone fisiche.

Al riguardo, dunque, è possibile costituire soltanto:

a) società “di mezzi”, vale a dire società fra professionisti costituite per l'acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all'esercizio individuale delle rispettive professioni. Ad esempio per l'acquisto di apparecchiature, assunzione del personale, tenuta della contabilità, ecc. (sulle società di mezzi in generale v., più ampiamente, la voce «Attività professionale “protetta”: 1. le società tra professionisti s.t.p.»);

b) società “di servizi”, vale a dire società costituite da soggetti terzi rispetto ai professionisti per fornire loro beni e servizi strumentali all'esercizio della rispettiva professione, che rimane individuale.

Pertanto è consentita, ad esempio, «la costituzione di una società di capitali avente ad oggetto “l'organizzazione e l'amministrazione di procedimenti di arbitrato nazionale e internazionale”».

In tal caso infatti «l'attività della società (come, del resto, avviene per quanto concerne gli organismi di mediazione e conciliazione) [...] non può e non viene a coincidere con la prestazione degli arbitri - da intendersi come prestazione “professionale” - che presuppone sempre lo svolgimento da parte di singole persone fisiche e che, pertanto, non potrà mai essere imputata alla società. La predisposizione dei mezzi necessari allo svolgimento degli arbitrati (servizio di segreteria, gestione delle comunicazioni, predisposizione dei locali) si risolve, invece, in una prestazione di servizi, in genere svolta dalle “camere arbitrali”, ma che può essere gestita anche da società commerciali, sulla base di contratti di mandato»⁽⁵¹⁾.

V. anche la voce “Organismi di mediazione e conciliazione”.

⁽⁵¹⁾ Paolini A., *Quesito di Impresa n. 252-2010/I - Società di capitali avente ad oggetto “l'organizzazione e l'amministrazione di procedimenti di arbitrato nazionale ed internazionale”*, in *CNN Notizie*, 9 febbraio 2011, anno 15°, n. 26.

B) REQUISITI “STRUTTURALI” DELLA SOCIETÀ AVENTE COME OGGETTO L’ATTIVITÀ IN ESAME

Oggetto sociale: la società non può avere per oggetto l’attività professionale di arbitro, ma soltanto la prestazione di servizi strumentali al suo svolgimento.

Tipo sociale: se gli interessati, dunque, intendono costituire una società “di mezzi” (costituita da professionisti per l’acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all’esercizio individuale delle rispettive professioni) o “di servizi” (costituita da terzi per fornire ai professionisti beni e servizi strumentali all’esercizio della rispettiva professione, che rimane individuale), è possibile procedere alla costituzione adottando qualunque tipo sociale (con esclusione, naturalmente, della società semplice, che non può avere per oggetto un’attività commerciale).

FORMULA

Art. ... - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- organizzazione e amministrazione di procedimenti di arbitrato nazionale e internazionale.

La società pertanto, in via puramente esemplificativa e non tassativa, potrà: prestare servizi di segreteria; gestire e/o effettuare avvisi, notifiche e comunicazioni in genere; concedere l’utilizzo di immobili dei quali abbia la disponibilità, a qualunque titolo.



non ne risulta uno specifico per l’attività in esame; si suggeriscono 74.90.99 (altre attività professionali NCA, non classificate altrove) con la nota aggiuntiva “mediazione nelle controversie civili e commerciali”; 70.22.09 (altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale); 69.10.10 (attività degli studi legali)

41. ARREDI SACRI - PRODUZIONE E VENDITA

A) INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Non risultano sussistere disposizioni normative riguardanti, a vario titolo, l’inserimento dell’attività in esame nell’oggetto di una società.